

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 22 LUGLIO 2011

N. 116



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
13 giugno 2011, n. 1317

**Cont. 814/11/FR ISTANZA DI ARBITRATO. ASTALDI s.p.a c/ R.P. Nomina arbitro. Ratifica**

Pag. 21769

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15 giugno 2011, n. 1345

**Cont. n. 276/09/DL-BU. Consiglio di Stato -Roma-. Immobiliare Savoia srl/ Regione Puglia - Comune di Trani - Provincia di Bari. Proposizione appello avverso la sentenza n. 294/2011 del TAR Puglia - Sede di Bari-. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.**

Pag. 21770

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15 giugno 2011, n. 1346

**Cont. 1717/10/RO - Tribunale di Trani - Schiraldi dott.ssa Maria Stefania c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Pag. 21771

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15 giugno 2011, n. 1347

**Cont. 132/11/RO - Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro - S. R. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Pag. 21772

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15 giugno 2011, n. 1348

**Cont. 116/11/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - G. M. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Pag. 21773

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
15 giugno 2011, n. 1349

**Cont. 176/11/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - R. S. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Pag. 21774

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 giugno 2011, n. 1401

**Cont. 662/11/RO - TAR Puglia - Sede di Lecce. Giancane Gianfranco altri c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Pag. 21775

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 giugno 2011, n. 1402

**Cont. 52/11/RO - Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro - C. D. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Pag. 21776

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 giugno 2011, n. 1403

**Cont. 511/11/RO - Opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Comune di Ceglie Messapica c/ Regione Puglia - Ratifica incarico avvocato interno.**

Pag. 21777

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 giugno 2011, n. 1404

**Cont. 655/11/RO - Opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - De Padova Libero altri c/ Regione Puglia - Ratifica incarico avvocato interno.**

Pag. 21779

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 giugno 2011, n. 1409

**Cont. 618/11/SH - Avv. Antonio De Giorgio c/ R.P.(collegato al cont. 78/89 Reg.R.: TAR Lecce - Quinto Pietro c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Antonio DE GIORGIO, difensore Regione, a seguito D.I. n° 457/2011 Giudice di Pace di Taranto - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Pag. 21780

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 giugno 2011, n. 1410

**Cont. 619/11/SH - Avv. Antonio De Giorgio c/ R.P.(collegato al cont. 386/88 Reg.R.: TAR Lecce - Tarantino Gaetano 2 c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Antonio DE GIORGIO, difensore Regione, a seguito D.I. n° 456/2011 Giudice di Pace di Taranto - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Pag. 21781

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1411

**Cont. 3025/07/FR-CA. TAR Lecce (Fase Cautelare) - Lacarbonara Franco c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Eliana Antonella DE LUCA, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Pag. 21783

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1412

**Cont. 317/08/GR - TAR Bari - L'Adelfia Coop. Sociale altri c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Salvatore BASSO (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Pag. 21785

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1413

**Cont. 2103/08/GI - TAR Bari - Fondazione di Culto e Religione "Oasi di Nazareth" c/ R.P., ASL Ba e Villa Giovanni XXIII onlus - Competenze professionali Avv. Salvatore BASSO (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Pag. 21787

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1414

**Cont. 1493/10/SI - TAR Lecce - Cenerini Massimo 3 c/ R.P. - Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Enzo D'AMATO, procuratore domiciliatario per la Regione. Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Pag. 21788

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1423

**Cont. 42/11/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Kentron S.r.l. c/ Regione Puglia 1 - Ricorso innanzi al T.A.R. Puglia-Bari - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.**

Pag. 21790

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1424

**Cont. 1234/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce - Fondazione San Raffaele c/ Regione Puglia - Ricorso innanzi al T.A.R. Puglia-Lecce - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.**

Pag. 21791

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1425

**Cont. 1317/10/AV. Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso proposto dall'Avv. Vito Montanaro c/ Regione Puglia per conseguire il pagamento di compensi professionali da parte dell'Amministrazione. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'Avv. Ettore Sbarra - Legale esterno.**

Pag. 21792

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1426

**Cont. 1978/08/B/SI/AV. Ricorso ex art. 414 c.p.c.- Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro. Dott. Michele Milano c/ R.P.. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Lucia Martino. Legale esterno.**

Pag. 21793

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1427

**Cont. 12743/02/S - Tribunale Civile di Bari - Generali Properties s.p.a./Regione Puglia - Resistenza in giudizio e conferimento incarico difensivo all'avv. Vittorio Russi - Legale esterno.**

Pag. 21794

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1428

**Cont. 708/11/L Tar Puglia. SOLVIC S.r.l. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.**

Pag. 21796

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1429

**Cont. 3016/98/P/FO collegato - GIAMMARUCO Antonio - Ricorso pensionistico del 14.2.11 - Corte dei conti Sez. Puglia - Intervento della Regione Puglia - Conferimento mandato legale esterno. Ratifica.**

Pag. 21797

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1430

**Cont. 2175/08/SI - INPDAP c/Regione Puglia - Resistenza in giudizio e ratifica conferimento incarico difensivo all'Avv. Renato Grelle - Legale esterno.**

Pag. 21798

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1442

**Cont. n. 638/2011/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-HERGO SUN APULIA/ Regione Puglia, Provincia di Taranto ed altri. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Pag. 21799

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1468

**Cont. 865/11/LO. Costituzione di parte civile nel procedimento penale n.6571/10 RGNR - n. 9659/10 R.G. G.I.P. - Tribunale di Padova - a carico di Bendinelli Paolo altri 3. Nomina procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo ed esterno avv. Luca Deiana del Foro di Padova.**

Pag. 21800

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1469

**Cont. 742/11/LO. Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 8719/09 RGNR/mod. 21 - n. 22/11 R.G. G.I.P. - Tribunale di Taranto - a carico di Micelli Salvatore altri 3. Nomina procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo ed esterno avv. Francesco Marzullo.**

Pag. 21802

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2011, n. 1478

**Cont. 942/11/GR - Corte Costituzionale. Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3 della L.R. n. 5 dell'8/4/2011. Resistenza in giudizio - Nomina del difensore, Prof. Avv. Nicola Colaianni, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.**

Pag. 21804

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2011, n. 1317

**Cont. 814/11/FR ISTANZA DI ARBITRATO. ASTALDI s.p.a c/ R.P. Nomina arbitro. Ratifica**

**Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:**

- Con istanza di arbitrato notificata il 19.05.2011, la società ASTALDI s.p.a, con sede in Roma, Via Vincenzo Bona n. 65, in persona del Direttore Generale Italia Ing. Luciano De Crecchio, in proprio e quale mandataria della Associazione Temporanea di imprese costituita con le mandanti Salvatore Matarrese s.p.a, Impresa Lalli s.r.l., Edili Putignano s.r.l., Italscavi s.p.a. e Strade Condotte s.p.a, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Biga e Mauro Ciani, in qualità di aggiudicataria definitiva, giusta delibera di G.R. 920 del 10.04.1998, dell'esecuzione dei lavori di costruzione del primo lotto della S.R. n. 6 della Murgia Centrale (tratto da Canosa a Minervino Murge) ha chiesto instaurarsi giudizio arbitrale al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri economici da essa sostenuti.
- Con il medesimo atto proprio arbitro nei termini di legge;
- Il Presidente della rappresentante legale ha invitato la ini di legge. Giunta Regionella Regione Regione a ale, in ravvisata nominare qualità pertanto il di la necessità di procedere alla nomina dell'arbitro regionale, con proprio atto prot. n. 021 6397 del 25.05.2011 ha nominato arbitro nel giudizio arbitrale ad instaurarsi il Prof. Avv. Giuseppe Tucci.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e L. R. n. 18/06**

La presente delibera non comporta al momento implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale in quanto la determinazione del compenso spettante al collegio arbitrale rientra nell'esclusiva competenza di quest'ultimo.

Pertanto si fa riserva di assumere il regolare atto di impegno di spesa allorquando il collegio arbitrale farà conoscere le proprie determinazioni in merito.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

## LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

- di procedere, per i motivi di cui in narrativa, a ratificare l'atto di nomina dell'arbitro regionale nel giudizio arbitrale di cui in narrativa ad instaurarsi.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1345

**Cont. n. 276/09/DL-BU. Consiglio di Stato - Roma -. Immobiliare Savoia srl/ Regione Puglia- Comune di Trani- Provincia di Bari. Proposizione appello avverso la sentenza n. 294/2011 del TAR Puglia - Sede di Bari -. Ratifica incarico difensori legali interni, avv.ti Sabina O. di LECCE e Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 16/2/2009, notificato in pari data, la Immobiliare Savoia srl impugnava il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Trani nella parte in cui disciplina il suolo del quale è proprietaria.
- Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con nota del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 15/10/2010 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce ed Anna Bucci.
- Con sentenza n.294/2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, in accoglimento del citato ricorso, ha annullato in parte qua il PUG del Comune di Trani. La citata sentenza è stata notificata, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, in data 24/3/2011.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota del 21/2/2011 prot. n.1673, del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di proporre appello avverso la citata sentenza innanzi al Consiglio di Stato.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in

data 9/5/2011 mandato di rappresentanza e difesa agli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci.

- I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere in primo grado alla lite di che trattasi e di proporre appello avverso la sentenza n.294/2011 del TAR Bari.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare anche per il primo grado l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio sopra indicato a mezzo degli avvocati già

incaricati e di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.294/2011 depositata il 18/2/2011 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -II Sezione, di cui in epigrafe, a mezzo degli avv.ti Sabina O. di Lecce e Anna Bucci;

- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti agli avvocati regionali alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti agli avvocati regionali officciati a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1346

**Cont. 1717/10/RO - Tribunale di Trani - Schiraldi dott.ssa Maria Stefania c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di chiamata di terzo, notificato in data 11/11/2010, nel giudizio rubricato con il n. 1994/10 R.G. presso il Tribunale di Trani, la Dott.ssa Maria Stefania Schiraldi ha chiamato in causa la Regione Puglia per essere da questa manlevata e garantita da tutti gli effetti pregiudizievoli che potrebbero rinvenire da una eventuale

- pronuncia di condanna emessa in suo danno nel citato giudizio in cui è stata convenuta, unitamente ad altri, dall'attrice Sig.ra Di Feo Annalisa;
- con nota prot. AOO/152 n. 751 del 18.01.2011, il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 1°.02.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: € 157.877,04;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1347

**Cont. 132/11/RO - Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro - S. R. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato in data 20/01/2011, e rubricato con il n. 19711/10 R.G. presso il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, la Sig.ra S.R., premesso di essere affetta da "SLA - Sclerosi laterale amiotrofica" ha chiesto, previo accertamento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione ad uso compassionevole e/o il pagamento delle spese di acquisto del farmaco Rh - EPO o

- EPREX, la condanna solidale del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della ASL FG all'erogazione gratuita ad uso compassionevole e/o al pagamento delle spese di acquisto del predetto farmaco;
- con nota prot. AOO/152/2065 dell'11.02.2011, il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione - Ufficio Politiche del Farmacodell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 17.02.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;



a voti unanimi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1348

#### **Cont. 116/11/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - G. M. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 13/01/2011, e rubricato con il n. 6273/10 R.G. presso il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, la Sig.ra G.M., premesso di essere affetta da epatite cronica HCV + conse-

guente a emotrasfusioni cui era stata sottoposta durante un ricovero ospedaliero, ha chiesto, previo accertamento del proprio diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e s.m.i., la condanna solidale del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della ASL BAT alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui alla predetta legge;

- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio *de quo*, non essendo del tutto pacifico in giurisprudenza tale assunto;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 21.01.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento

e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 giugno 2011, n. 1349

#### **Cont. 176/11/RO - Tribunale di Trani - Sezione Lavoro - R. S. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 24/01/2011, e rubricato con il n. 7221/10 R.G. presso il Tribunale di

Trani - Sezione Lavoro, il Sig. R.S., premesso di essere affetto da epatite cronica HCV + conseguente a contagio dal coniuge, ha chiesto, previo accertamento del proprio diritto a vedersi corrispondere i benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e s.m.i., la condanna solidale del Ministero della Salute, della Regione Puglia e della ASL BAT alla corresponsione dell'assegno vitalizio di cui alla predetta legge;

- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio *de quo*;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 3.02.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento

e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1401

**Cont. 662/11/RO - TAR Puglia - Sede di Lecce. Giancane Gianfranco altri c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 14/04/2011, e rubricato con il n. 651/11 R.G. presso il Tribunale

Amministrativo per la Puglia - Sede di Lecce, il Sig. Gianfranco Giancane, con altri ricorrenti, ha impugnato per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, tutti gli atti (in particolare la deliberazione del Commissario Straordinario del 24.03.2011 n. 85) con cui l'ASL LE risulta aver determinato che la società interamente pubblica denominata "Sanitaservice ASL LE" assuma n. 680 unità di forza lavoro per chiamata diretta senza alcuna procedura selettiva; per quanto occorre la D.G.R. 28.03.2011 n. 588 di presa d'atto della deliberazione n. 85/2011, sopra citata;

- con nota prot. AOO/151 n. 5425 del 5 maggio 2011 il Servizio PAOS dell'Assessorato alle Politiche della Salute ha comunicato di ravvisare l'opportunità della costituzione in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 9.05.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al TAR Puglia - Sede di Lecce, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1402

**Cont. 52/11/RO - Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro - C. D. c/ Regione Puglia altri. Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 10/01/2011, e rubricato con il n. 4448/10 R.G. presso il Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, il Sig. C.D., premesso di essere beneficiario, dal febbraio 2001, dell'assegno vitalizio ex legge n. 210/92, erogato dalla ASL FG e correlato alla 8ª categoria della tabella A) allegata al D.P.R. n. 834/81 e assumendo che l'aggiornamento dell'assegno erogatogli tiene conto della sola rivalutazione dell'indennità base e non anche di quella integrativa speciale, richiedeva l'accertamento del diritto a percepire la somma di € 11.348,25 a titolo di capitale per la mancata rivalutazione della voce "indennità integrativa speciale" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 210/1992, per il periodo compreso tra il 1°/02/2001 ed il 31/12/2009 e, conseguentemente, la condanna della AUSL FG, del Ministero della Salute e della Regione Puglia, anche in solido tra loro, al pagamento della predetta somma di € 11.348,25, oltre interessi legali maturati su ogni singolo rateo fino al soddisfo, spese, competenze e onorari di causa;
- si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio al fine di eccepire il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia nel giudizio *de quo*, oltre all'infondatezza della domanda;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 25.05.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: € 11.348,25;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Foggia - Sezione Lavoro, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;
- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1403

#### **Cont. 511/11/RO - Opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Comune di Ceglie Messapica c/ Regione Puglia - Ratifica incarico avvocato interno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971, notificato in data 18/03/2011, il Comune di Ceglie Messapica ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva:
- della deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 30 novembre 2010, n. 2624, di approvazione del piano dell'accordo sottoscritto in data 29 novembre 2010 tra il Presidente della Regione Puglia, il Ministro della Salute ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004;
- della delibera n. 2791 del 15.12.2010 della Giunta della Regione Puglia, di adozione del regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010;
- del regolamento n. 18 del 16.12.2010 di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010;
- della delibera n. 2865 del 20.12.2010 della Giunta della Regione Puglia, di rettifica del regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010;
- del regolamento regionale n. 19 del 22.12.2010, di rettifica del regolamento n. 18 del 16.12.2010, di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010;
- di ogni atto o provvedimento comunque connesso a quelli innanzi rubricati, come, ad esempio, ove occorra, dello stesso cennato accordo del 29.11.2010, della delibera G.R. n. 2993/2010, e di ogni altro atto o provvedimento comunque riguar-

dante la disattivazione dell'ospedale di Ceglie Messapica, con particolare riferimento al nullaosta regionale circa la c.d. "road map" di cui alla nota prot. N. 80071 del 27.12.2010 del Direttore Generale della A.S.L. di Brindisi, della stessa citata nota aziendale nonché della nota di trasmissione prot. N. 586 del 5.1.2011; della deliberazione n. 804 del 14.03.2011 dello stesso Direttore Generale della A.S.L. di Brindisi e della relativa nota di trasmissione prot. N. 17471 del 15.03.2011;

inoltre, ha chiesto la declaratoria di incostituzionalità della legge n. 2 del 9.2.2011 della Regione Puglia, di approvazione del piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 23 dell'11.02.2011;

- con nota prot. AOO/151 n°4070 del 5.4.2011, il Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Ufficio n. 2 Rapporti Istituzionali -dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di formulare opposizione al ricorso straordinario, con conseguente trasposizione del contenzioso in sede giurisdizionale, al fine di garantire la trattazione unitaria dei numerosi contenziosi, aventi il medesimo oggetto e già pendenti dinanzi al TAR Puglia - Sede di Bari;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 21.4.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: indeterminabile;

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di formulare opposizione al ricorso straordinario illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1404

**Cont. 655/11/RO - Opposizione a ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - De Padova Libero altri c/ Regione Puglia - Ratifica incarico avvocato interno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971, notificato in data 18/04/2011, i Sigg. De Padova, Cotugno, Falcone, Pellegrino Luigi e Matteo, D'Errico, Notarangelo, Armillotta, Giordano, Santoro Maria Palma e Anna Maria, De Sio, La Torre, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato alla Regione Puglia in data 18 aprile 2011, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva:
- della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2791 del 15.12.2010 contenente il Regolamento di riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l'anno 2010, nella parte in cui ha disposto la disattivazione dell'Ospedale di Monte Sant'Angelo senza, peraltro, prevedere la doverosa riconversione in strutture sanitarie alternative;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare la deliberazione n. 325 dell'8 marzo 2011 del Direttore Generale della A.S.L. FG, contenente disposizioni attuative ed esecutive del Regolamento di riordino della rete ospedaliera fra le quali la soppressione, per l'Ospedale di Monte Sant'Angelo, dei restanti 20 posti letto dell'Unità Operativa di Geriatria, di 4 posti letto di day hospital e di 2 posti letto di day surgery; nonché, in esito alla predetta declaratoria,
- il ripristino presso lo stabilimento ospedaliero di Monte Sant'Angelo, dei restanti 20 posti letto dell'Unità Operativa di Geriatria, di 4 posti letto di day hospital e di 2 posti letto di day surgery.
- con nota prot. AOO/151 n°5347 del 3.5.2011, il Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica - Ufficio n. 2 Rapporti Istituzionali -dell'Assessorato alle Politiche della Salute, ha manifestato l'opportunità di formulare

opposizione al ricorso straordinario, con conseguente trasposizione del contenzioso in sede giurisdizionale, al fine di garantire la trattazione unitaria dei numerosi contenziosi, aventi il medesimo oggetto e già pendenti dinanzi al TAR Puglia- Sede di Bari;

- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 25.05.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

Valore della causa: indeterminabile;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di formulare opposizione al ricorso

straordinario illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;

- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1409

**Cont. 618/11/SH - Avv. Antonio De Giorgio c/ R.P.(collegato al cont. 78/89 Reg.R.: TAR Lecce - Quinto Pietro c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Antonio DE GIORGIO, difensore Regione, a seguito D.I. n° 457/2011 Giudice di Pace di Taranto - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso al TAR Lecce, notificato il 16/3/89, l'avv. Pietro Quinto ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della decisione n. 2557/5 del 7/2/89 con la quale la Sezione Decentrata di Controllo di Taranto ha annullato la delibera n. 429/88 del Consiglio Comunale di Taranto, avente ad oggetto: "Conferimento incarico consulenza legale".
- Con deliberazione n. 1073 del 24/3/1992 la G.R. ha ratificato il mandato difensivo, conferito in via

d'urgenza dal Presidente p.t. all'avv. Antonio De Giorgio, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: EE.LL.)

- Il TAR adito, con decreto n° 7375/02, ha dichiarato il ricorso perento, compensando le spese di lite.
- L'avv. Antonio De Giorgio, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. racc. A.R. del 18/6/2004, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica.
- Il predetto legale, non avendo avuto riscontro alla citata richiesta, ha intentato la procedura monitoria.
- Pertanto, in data 6/4/2011 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 457/2011 del Giudice di Pace di Taranto (non opposto), con il quale è stato intimato alla R.P. il pagamento, nei confronti dell'avv. Antonio De Giorgio, delle competenze professionali richieste e quantificate nella misura di € 4.542,19 per Sorte capitale A), (di cui € 139,81 per CAP, € 727,04 per IVA ed € 179,97 per spese), oltre gli Interessi, nonché delle spese e competenze della procedura monitoria B) quantificate in € 582,83 (di cui € 17,19 per CAP, € 89,39 per IVA ed € 46,50 per spese).
- Con fax del 26/5/2011 l'avv. De Giorgio, ha trasmesso specifica riepilogativa delle competenze dovute a seguito del d.i. (non richiedendo alcuna somma a titolo di Interessi) ma quantificando le spese e competenze "successive al D.I." C) in € 166,92 (di cui € 4,68 per CAP, € 24,34 per IVA ed € 20,90 per spese).

Pertanto le competenze a saldo, ammontano a complessivi € 5.291,94 (A+B+C).

Considerato che si rende indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all'Amm/ne reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio a titolo di pagamento competenze professionali ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.



### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

Al finanziamento della somma di € 5.291,94 per pagamento di competenze professionali in favore dell'avv. Antonio De Giorgio, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento dei seguenti capitoli del bilancio regionale:

- Cap. 1312 (Sorte capitale A) per € 4.542,19;
- Cap. 1317 (spese e competenze liquidate in D.I. + spese "successive" (B+C)) per € 749,75.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 5.291,94, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, per la somma di € 5.291,94, a titolo di pagamento

compensi professionali in favore dell'avv. Antonio De Giorgio;

3. di provvedere al finanziamento della somma di € 5.291,94 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1410**

**Cont. 619/11/SH - Avv. Antonio De Giorgio c/ R.P. (collegato al cont. 386/88 Reg.R.: TAR Lecce - Tarantino Gaetano 2 c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Antonio DE GIORGIO, difensore Regione, a seguito D.I. n° 456/2011 Giudice di Pace di Taranto - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso al TAR Lecce, notificato il 28/11/88, i sigg. Tarantino Gaetano, Impagliazzo Antonio e Loddo Fulvio hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della decisione n. 23025/2 del 2/9/88 con la quale la Sezione Decentrata di Controllo di Taranto ha annullato le delibere nn. 561 e 952/88 del Consiglio Comunale di Taranto, aventi ad oggetto: "Utilizzazione di gragraduatorie di concorsi interni indetti ai sensi dell'art. 143 R.O."
- Con deliberazione n. 5234 del 13/11/1991 la G.R. ha ratificato il mandato difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. all'avv. Antonio De Giorgio, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.  
(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: EE.LL.)
- Con successivo provvedimento della G.R. n° 4647 del 24/7/1992 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di £ 1.200.000 oltre IVA e CAP, pari ad € 619,75 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il TAR adito, con decreto n° 5371/02, ha dichiarato il ricorso perento, compensando le spese di lite.
- L'avv. Antonio De Giorgio, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. racc. A.R. del 18/6/2004, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica.
- Il predetto legale, non avendo avuto riscontro alla citata richiesta, ha intentato la procedura monitoria.
- Pertanto, in data 6/4/2011 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 456/2011 del Giudice di Pace di Taranto (non opposto), con il quale è stato intimato alla R.P. il pagamento, nei confronti dell'avv. Antonio De Giorgio, delle competenze professionali richieste e quantificate nella misura di € 4.741,23 per Sorte capitale, oltre gli Interessi, nonché delle spese e competenze della procedura monitoria B) quantificate in € 582,83 (di cui € 17,19 per CAP, € 89,39 per IVA ed € 46,50 per spese).
- Con fax del 26/5/2011 l'avv. De Giorgio, ha trasmesso specifica riepilogativa delle competenze (non richiedendo alcuna somma a titolo di Interessi) e rettificando la somma indicata in d.i. a

titolo di Sorte Capitale A), a saldo dell'acconto corrisposto, e quantificata in complessivi € 3.967,80, (di cui € 121,15 per CAP, € 629,96 per IVA ed € 188,06 per spese), oltre alle spese e competenze "successive al D.I." C) per € 166,92 (di cui € 4,68 per CAP, € 24,34 per IVA ed € 20,90 per spese).

Pertanto le competenze a saldo, ammontano a complessivi € 4.717,55 (A+B+C).

Considerato che si rende indispensabile provvedere al pagamento per non far subire all'Amm/ne reg.le maggior pregiudizio, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio a titolo di pagamento competenze professionali ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

Al finanziamento della somma di € 4.717,55 per pagamento di competenze professionali in favore dell'avv. Antonio De Giorgio, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento dei seguenti capitoli del bilancio regionale:

- Cap. 1312 (Sorte capitale A) per € 3.967,80;
- Cap. 1317 (spese e competenze liquidate in D.I. + spese "successive" (B+C)) per € 749,75.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 4.717,55, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, per la somma di € 4.717,55, a titolo di pagamento compensi professionali in favore dell'avv. Antonio De Giorgio;
3. di provvedere al finanziamento della somma di € 4.717,55 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1411

**Cont. 3025/07/FR-CA. TAR Lecce (Fase Cautelare) - Lacarbonara Franco c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Eliana Antonella DE LUCA, difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso al TAR Lecce il sig. Franco Lacarbonara ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, della nota prot. n. 2162/PE del 29/8/07, con la quale il Settore Foreste di Taranto ha rigettato la richiesta di eliminazione dal nulla osta idrogeologico n. 175/05, della prescrizione relativa alla rimozione a fine stagione estiva della struttura balneare "Tuareg", ricadente nel territorio comunale di Mareggio, ribadendo l'obbligo di rimozione delle strutture e di ripristino dello stato dei luoghi, nonché di tutti gli atti preparatori, connessi e/o consequenziali.
- Con deliberazione n° 2189 del 18/12/2007 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 16/11/2007, all'avv. Eliana De Luca, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.  
(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Foreste)
- Con determinazione dirigenziale n. 74 del 4/2/2008 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- Il TAR adito, con ordinanza n. 1118/07, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame.
- L'avv. Eliana De Luca, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 5/2/2008, sollecitata in data 6/12/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica calcolata in € 2.514,10.
- Il predetto legale, aderendo all'istruttoria effettuata sulla parcella, con lett. 6/4/2011 ha trasmesso la specifica rettificata, limitando le competenze richieste all'attività svolta nella "fase cautelare".
- Riscontrata la regolarità di quest'ultima parcella, le competenze dovute (Fase Cautelare) sono state quantificate in complessivi € 1.607,29 (al netto dell'acconto corrisposto).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale *"non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve preventivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio"* e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale *"si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio"*.
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 1.607,29 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Eliana Antonella De Luca, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 1.607,29 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammonante ad € 1.607,29, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Eliana Antonella De Luca;

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 1.607,29 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1412

**Cont. 317/08/GR - TAR Bari - L'Adelfia Coop. Sociale altri c/ R.P. - Competenze professionali Avv. Salvatore BASSO (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'Adelfia Coop. Sociale a r.l., unitamente alle strutture Cento Pietre Unite s.r.l., RIA.SOP s.r.l., San Giovanni s.r.l., Sol Levante s.r.l., ST.RE.P.

s.r.l., Villa Adriana s.r.l., PA.NI.GE.MA. Service s.n.c., Minerva Coop. Sociale, Incontri s.r.l., CRAP San Francesco s.r.l., Apollo Coop. Sociale a r.l., CUS Consorzio di Utilità Sociale e La Zarzulla Coop. Sociale a r.l., hanno proposto ricorso al TAR Bari per la condanna della R.P. al risarcimento dei danni causati a ciascuna società a causa del ritardo nella rideterminazione ed entrata in vigore delle tariffe uniche di remunerazione delle riabilitazioni psichiatriche.

- Con deliberazione n° 1198 dell'8/7/2008 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 16/5/2008, all'avv. Salvatore Basso, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.

(Valore della controversia: € 4.570.521,00; Settore di spesa: Sanità)

- Con determinazione dirigenziale n. 703 del 29/9/2008 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.

- Il TAR adito, con sent. n. 1952/09, ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite. -L'avv. Salvatore Basso, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera dell'11/9/2009, sollecitata in data 23/9/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica calcolata in € 28.429,66.

- Il predetto legale, con lett. 7/4/2011, ha offerto la propria disponibilità a ridurre la propria parcella.

- A seguito di istruttoria, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi € 25.586,68 (al netto dell'acconto corrisposto).

- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".

- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 25.586,68 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Salvatore Basso (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 25.586,68 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### *DELIBERA*

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 25.586,68, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Salvatore Basso (Studio Associato);
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 25.586,68 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1413

**Cont. 2103/08/GI - TAR Bari - Fondazione di Culto e Religione "Oasi di Nazareth" c/ R.P., ASL Ba e Villa Giovanni XXIII onlus - Competenze professionali Avv. Salvatore BASSO (Studio Associato), difensore Regione. Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso in data 12/9/08 la Fondazione di Culto e Religione "Oasi Nazareth" onlus ha chiesto al TAR Bari l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, della nota della Direzione Generale ASL Ba prot. 137219/UOR/1 dell'11/7/08 (notificata unitamente a relazione esplicativa a firma del Coordinatore ASL Area Servizi Sociosanitari), nonché per far ordinare, alle Amministrazioni resistenti, di riesaminare l'istanza della Fondazione ricorrente per la classificazione in fascia "A" della RSSA "Beata Vergine Maria Salus Infirmorum" per n. 78 posti letto, ai fini dell'assegnazione della quota di spesa sanitaria relativa alla riconosciuta disponibilità di n. 34 posti letto nell'ambito del solo territorio ex ASL Ba2, di cui alla nota ASL BA prot. 19203/UOR/8 del 28/1/08 e di tutti gli atti connessi e/o consequenziali.
- Con deliberazione n° 2168 del 14/11/2008 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 28/10/2008, all'avv. Salvatore Basso, al fine di costituirsi nel giudizio di che trattasi.  
(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Politiche della Salute)
- Con determinazione dirigenziale n. 1094 del 28/11/2008 si è provveduto a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di € 816,99 oltre IVA e CAP, a titolo di acconto sulle competenze professionali.
- Il TAR adito, con sent. n. 1530/09, ha dichiarato in parte improcedibile e per il resto accoglibile il

ricorso di che trattasi (RG. 1359/08), riunito per connessione a quello avente RG. 1137/08, condannando la ASL Ba e la Villa Giovanni XXIII onlus al pagamento di € 2.000,00 ciascuno in favore della ricorrente.

- L'avv. Salvatore Basso, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lettera del 10/9/2009, sollecitata in data 23/9/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti presentando apposita nota specifica calcolata in € 2.931,25.
- Il predetto legale, con lett. 7/4/2011, ha offerto la propria disponibilità a ridurre la propria parcella.
- A seguito di istruttoria, le competenze dovute sono state quantificate in complessivi € 2.638,13 (al netto dell'acconto corrisposto).
- Con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15 aprile 2009 la Sezione regionale di controllo, in risposta ad un parere richiesto dal Presidente della Regione Puglia, ha chiarito che l'impegno di spesa da assumere all'atto del conferimento dell'incarico defensionale "*non può limitarsi alle somme destinate a titolo di acconto, ma deve presuntivamente comprendere l'onorario dovuto per l'intero giudizio*" e che ogni volta che si verifica uno scostamento tra l'impegno contabile assunto al momento dell'incarico e la somma definitiva da corrispondere al professionista al termine della sua prestazione professionale "*si incorre in un'ipotesi di debito fuori bilancio*".
- Conseguentemente, la liquidazione ed il pagamento dei compensi professionali richiesti dai legali incaricati a conclusione degli incarichi ricevuti dall'Amministrazione devono essere preceduti dal riconoscimento del relativo debito fuori bilancio, essendo mancato l'impegno preventivo dell'intera spesa occorrente a detto titolo.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle competenze professionali indicate ed alla connessa variazione del bilancio 2011, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.638,13 per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Salvatore Basso (Studio Associato), si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di € 2.638,13 si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al Cap. 1312.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito fuori bilancio, ammontante ad € 2.638,13, per pagamento competenze dovute per l'attività professionale svolta dall'avv. Salvatore Basso (Studio Associato);

3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.638,13 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1414

**Cont. 1493/10/SI - TAR Lecce - Cenerini Massimo 3 c/ R.P. - Liquidazione acconto in favore dell'Avv. Enzo D'AMATO, procuratore domiciliario per la Regione-Riconoscimento del debito. Variazione di bilancio.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con deliberazione n° 2914 del 28/12/2010 la G.R. ha conferito mandato di rappresentanza e difesa dell'Ente Regione nel giudizio in oggetto indicato



all'avv. Giovanni Sivo (legale interno in servizio presso l'Avvocatura regionale) e di procuratore domiciliatario all'avv. Enzo D'Amato.

- Con il predetto provvedimento si demandava al Coordinatore dell'Avvocatura regionale l'adozione, entro l'esercizio finanziario 2010, dell'atto di impegno della presumibile spesa, pari a complessivi € 750,00 (di cui € 500,00 fissata nei limiti dell'acconto) per le competenze professionali spettanti al procuratore domiciliatario officiato.
- Nella fattispecie, si rileva la circostanza che: "non è stato possibile adottare il provvedimento dirigenziale di impegno della spesa complessiva, di liquidazione e pagamento dell'acconto nell'anno 2010 in cui è stata approvata la delibera di ratifica, per esigenze temporali legate alla chiusura dello stesso esercizio finanziario".

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del predetto Avv. D'Amato, ammontante a complessivi € 750,00 (di cui € 500,00 a titolo di acconto), ed alla connessa variazione del bilancio - esercizio 2011, per il finanziamento del debito fuori bilancio della predetta somma, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 750,00, si provvede mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale.
- *Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).*
- All'impegno della spesa complessiva di € 750,00 ed alla liquidazione del suddetto acconto di € 500,00, si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- per le motivazioni in premessa indicate:
- di riconoscere il debito fuori bilancio pari alla somma di € 750,00;
- di provvedere al finanziamento della spesa di € 750,00 per le competenze professionali in favore dell'avv. Enzo D'Amato, mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 20/2010, art. 13, co.2;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa complessiva, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedi-

mento, come indicato nella sezione “Copertura Finanziaria”;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1423

**Cont. 42/11/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Kentron S.r.l. c/ Regione Puglia 1 - Ricorso innanzi al T.A.R. Puglia-Bari - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.**

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 5/01/2011, la Kentron S.r.l. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - per l’annullamento, previa sospensiva, la nota del Direttore Generale dell’ASL BA 26/10/2010 prot. N. 187291 con cui l’Azienda Sanitaria ha comunicato alla società ricorrente che, per effetto della D.G.R. n. 2185 dell’11.10.2010, è stata rideterminata la tariffa delle prestazioni a regime residenziale a ciclo continuo, nella fase immediatamente “post-acuta”, nella misura di € 189,27 per l’anno 2006 e di € 194,95 per l’anno 2007 e successivi, con contestuale invito a “rifatturare” le prestazioni riabilitative post-acute; ove occorra, della D.G.R. n. 2185 dell’11.10.2010, avente ad oggetto “*Conclusioni procedimento in autotutela avviato con deliberazione della D.G.R.19.07.2010 n. 1694 (annullamento della delibera del Commissario ad Acta del 29/06/2009 - Gestione e Management Sanitario s.r.l. di Adelfia, BA) - Rideterminazione tariffe*”, nonché ogni altro provvedimento comunque connesso, preordinato e/o conse-

guente, ancorché non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la D.G.R. n. 1694 del 19.07.2010, con cui sarebbe stato avviato il procedimento in autotutela, concluso con la su richiamata D.G.R. n. 2185/2010;

- in conseguenza di quanto sopra, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente e salvo ratifica della G.R., in data 09.02.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21/05/1949 e domiciliato in Bari alla Via Quintino Sella n. 40, codice fiscale: MST FLV 49E21 A662F, per resistere al ricorso e chiedere il rigetto dell’istanza cautelare e della domanda;
- si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall’art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Settore di Spesa: Sanità; valore della causa: indeterminabile)

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

La presumibile spesa di € 4.500,00 per spese e competenze professionali spettanti all’avvocato officiato sarà finanziata, sia per la parte relativa all’acconto di € 1.500,00, che per la restante parte, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno di spesa si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità, ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale in data 09/02/2011 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al T.A.R. Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del Prof. Avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21/05/1949 e domiciliato in Bari alla Via Quintino Sella n. 40, codice fiscale: MST FLV 49E21 A662F;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1424

**Cont. 1234/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Lecce - Fondazione San Raffaele c/ Regione Puglia - Ricorso innanzi al T.A.R. Puglia-Lecce - Nomina del legale esterno. Ratifica incarico Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con motivi aggiunti al ricorso già pendente presso il TAR Puglia-Sede di Lecce, notificati alla Regione Puglia in data 4/03/2011, la Fondazione San Raffaele ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - per l'annullamento, previa sospensione, le determinazioni contenute nella nota dell'ASL LE 19/01/11 prot. N. 3636, nonché la presupposta nota della medesima ASL LE 27/12/10 prot. N. 80019, nelle parti in cui costituiscono richiamo applicativo all'art. 19 L.R. 34 del 31.12.2009 e pertanto nella parte in cui applicano retroattivamente un abbattimento del 40% alle prestazioni codice 75 erogate nel 2009 oltre il 120° giorno di ricovero, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- in conseguenza di quanto sopra, l'Assessore al Sud e Federalismo, Avv. Marida Dentamaro, in virtù di delega rilasciata dal Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 16.03.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21/05/1949 e domiciliato in Bari alla Via Quintino Sella n. 40, codice fiscale: MSTFLV49E21A662F, per resistere al ricorso ed ai motivi aggiunti e chiedere il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda;
- si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Settore di Spesa: Sanità; valore della causa: indeterminabile)

### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

La presumibile spesa di € 4.500,00 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, sia per la parte relativa all'acconto di € 1.500,00, che per la restante parte, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno di spesa si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità, ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

#### LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore al Sud e Federalismo, Prof. Avv. Marida Dentamaro, in data 16/03/2011 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al T.A.R. Puglia - Sede di Lecce, illustrato in premessa, a mezzo del Prof. Avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21/05/1949 e domiciliato in Bari alla Via Quintino Sella n. 40, codice fiscale: MSTFLV49E21A662F;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1425

**Cont. 1317/10/AV. Tribunale di Bari - Sezione Lavoro. Ricorso proposto dall'Avv. Vito Montanaro c/ Regione Puglia per conseguire il pagamento di compensi professionali da parte dell'Amministrazione. Costituzione in giudizio - Ratifica incarico difensivo all'Avv. Ettore Sbarra - Legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in cancelleria il 02.07.2010 e notificato il 02.09.2010, l'Avv. Vito Montanaro chiedeva che il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, condannasse la Regione Puglia al pagamento in suo favore della somma di € 28.266,80, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria a far data dal 03-06.10.2000, a titolo di competenze maturate per lo svolgimento di attività professionale forense effettuata al di fuori del debito di ufficio connesso al rapporto di pubblico impiego. Il ricorrente elencava, a pag. 04 del ricorso, le controversie affidategli con indicazione delle relative sentenze favorevoli all'Amministrazione e dei relativi compensi dovuti.

- La domanda giudiziale non appare fondata con riferimento a vari aspetti processuali che saranno compiutamente esposti negli atti difensivi che saranno depositati nell'interesse dell'Amministrazione.
- Il Presidente della Giunta Regionale, ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 4, della legge regionale 26.06.2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico difensivo ad un Legale esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta Regionale, in data 04.04.2011, ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia all'Avv. Ettore Sbarra, nato a Bari il 19.06.1958.

Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 3566 del 31.07.1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di nominare un Legale esterno per la difesa dell'Ente dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro.

Valore della causa: € 28.266,80 - Settore di spesa: Avvocatura Regionale.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

La presumibile spesa totale di € 2.800,00, di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, per le spese e le competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/02, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella specifica competenza della G.R. ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K, e della D.G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tri-

bunale di Bari - Sezione Lavoro, nel giudizio di cui in epigrafe, a mezzo dell'Avv. Ettore Sbarra.

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1426**

**Cont. 1978/08/B/SI/AV. Ricorso ex art. 414 c.p.c. - Tribunale di Foggia - Sez. Lavoro. Dott. Michele Milano c/ R.P.. Ratifica incarico difensivo all'Avv. Lucia Martino. Legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, iscritto al n. 28113/09 R.G. e notificato il 28.02.2011, il Dott. Michele Milano chiedeva che fosse accertata la nullità e/o l'illegittimità delle sanzioni disciplinari allo stesso inflitte con note del 23/07/2008, prot. 30/0010810/P, e del 25/09/2008, prot. 30/0013095/P, che, inoltre, fossero conseguentemente dichiarate non dovute le somme pretese nei suoi confronti con il medesimo provvedimento disciplinare, e che la Regione Puglia fosse condannata ad erogare in suo favore le somme non percepite a titolo di stipendio in applicazione della sanzione che si presume illegittima, a far tempo da 01.01.2009. In via subordinata chiedeva che la sanzione fosse ridotta al minimo edittale.
- E' necessario precisare che le sanzioni di cui al ricorso introduttivo venivano applicate in danno del Dott. Michele Milano per aver questi rico-

perto l'incarico di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'AMICA S.p.a. senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione regionale.

- La domanda giudiziale non appare fondata, avendo l'Amministrazione Regionale applicato la vigente normativa, così come sarà giudizialmente dimostrato.
- Il Presidente della Giunta Regionale, ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma quattro, della Legge Regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un Legale esterno, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della Stessa Giunta, del 23/03/2011, ha conferito l'incarico di rappresentare e di difendere la Regione Puglia all'Avv. Lucia Martino, nata ad Orta Nova (Fg) il giorno 19 giugno 1958.
- Si da atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 3566 del 31.07 1998.

Tanto premesso si propone che la G.R. provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente di nominare un Legale esterno per la difesa dell'Ente dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione Lavoro.

Il valore della causa: indeterminabile - Servizio Personale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/06 e s.m.i.**

- La presumibile spesa totale di Euro 4.550,00, di cui Euro 2.000,00 a titolo di acconto, per le spese e le competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella specifica competenza della

G.R., ai sensi della L.R. n.07/1997, art. 4 - comma IV - lett. K, e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/07/1998.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, nel giudizio proposto dal Dr. Michele Milano contro la Regione Puglia a mezzo dell'Avv. Lucia Martino;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto d'impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella Sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1427**

**Cont. 12743/02/S - Tribunale Civile di Bari - Generali Properties s.p.a./Regione Puglia - Resistenza in giudizio e conferimento incarico difensivo all'avv. Vittorio Russi - Legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e con-

fermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

- La Generali Properties s.p.a., con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. incardinato presso il Tribunale Civile di Bari, notificato in data 17.12.2002, ha chiesto la condanna della Regione Puglia al pagamento dei danni provocati all'immobile situato in Bari, P.zza Aldo Moro angolo via Caduti di Via Fani e Isgombero dello stesso all'atto della rescissione del contratto.
- Il Presidente della G.R. ha ritenuto su indicazione del Settore di Gestione di resistere al giudizio conferendo l'incarico difensivo all'Avv. Vittorio-Russi del Foro di Bari. Avvocato esterno.
- Si dà atto che il mandato fu conferito in data 23.12.2003 alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/97 e dalla deliberazione di G.R. n.3566 del 31/7/1998.
- Con sentenza n. 309/08 il Tribunale di Bari ha definito il giudizio accogliendo la domanda di parte attrice.
- Considerando che l'avv. Vittorio Russi ha fatto richiesta di pagamento delle competenze indicate con nota del 16/12/08 per l'importo di Euro 12.707,89 al lordo di ricevuta fiscale;
- considerato che dall'istruttoria del fascicolo è emerso che non fu ratificato dalla Giunta Regionale mandato conferito nel 2003 all'Avv. Vittorio Russi e che al legale non fu pertanto corrisposto alcun acconto;
- ritenuto necessario procedere alla ratifica ora per allora del mandato conferito al prefato legale nonché, ai fini della liquidazione delle competenze, al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo della notula;

Tanto premesso, si propone di ratificare ora per allora il mandato difensivo conferito all'Avv. Vittorio Russi legale esterno, nonché di riconoscere il debito fuori bilancio per l'importo di Euro 12.707,89 relativo alle competenze richieste, fatto salvo il diverso importo che potrebbe risultare in sede di liquidazione.

(Valore della controversia: da Euro 103.300,01 a 258.300,00 oltre accessori di legge; Settore di Spesa: Contratti e Appalti)

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001**

- La presumibile complessiva spesa di Euro 12.707,89 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato Vittorio Russi al lordo dell'acconto non corrisposto e fatta salva la liquidazione, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso, appositamente impinguato di pari importo, con prelievo mediante variazione di bilancio in termini di competenza e cassa dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse).
- All'impegno, liquidazione e pagamento si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di fare propria la relazione del Presidente, che si intende qui integralmente trascritta;
- di ratificare in sanatoria ora per allora l'incarico difensivo conferito all'Avv. Vittorio Russi per resistere nel giudizio in oggetto;
- di riconoscere il debito fuori bilancio dell'importo di Euro 12.707,89 per le competenze professionali spettanti all'Avv. Vittorio Russi, fatto salvo il diverso importo che risulterà in sede di liquidazione;

- di provvedere al finanziamento della spesa di Euro 12.707,89 come esposto nella sezione "copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di demandare all'Avvocato Coordinatore gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;
- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi delle L.R. 20/2010, art. 13, co. 2;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1428

**Cont. 708/11/L Tar Puglia. SOLVIC S.r.l. c/Regione Puglia. Costituzione in giudizio. Ratifica nomina legale esterno avv. Marco Lancieri.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato alla Regione Puglia il 26/4/2011, la società SOLVIC S.r.l. ha adito il Tar Puglia per l'annullamento, previa sospensione, della nota del Dirigente Ufficio Inquinamento e grandi Impianti prot. n.89/2557 dell'11/3/2011 recante: «*piattaforma depurativa di reflui pericolosi e non della ditta Solvic s.r.l. Contrada Tufarelle, Canosa di Puglia. Trasmissione verbale di*

*Cds del 18 gennaio 2011 e contestuale diffida al gestore»*; di ogni altro atto comunque connesso e in particolare del R.R. n.18/2007 sulle garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Viste le richieste di costituzione in giudizio del Servizio Ufficio dei Rifiuti e Bonifiche prot. n.3230 del 13/5/2011 e del dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti inviata per posta elettronica il 16/5/2011, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa giunta, in data 23/5/2011, ricorrendo i presupposti di cui all'art1, comma 4 della legge regionale 26 giugno 2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno stante la connessione dell'odierno giudizio con altri (Cont.3069 e 3071/09) nei quali è stato nominato l'avv. Marco Lancieri, così come segnalata nella prima nota innanzi citata ha conferito l'incarico di rappresentare e difendere la Regione Puglia al prefato professionista, nato a Torre del Greco (NA) il 23/5/1971, con studio in via Cardassi,58 70121 Bari C.F. LNC MRC 71E23 L259S.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi. (Valore della causa: € 103.300,01 a € 258.301,01; Settore di spesa: Servizio Ecologia).

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e s.m.**

La presumibile spesa totale di € 12.000,00, di cui € 2.000,00 per acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno ed alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

*“Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)”*



Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4 - comma IV - lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di costituirsi dinanzi al Tar Puglia nel giudizio promosso dalla società Solvic S.r.l. a mezzo dell'avv. Marco Lancieri;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1429

**Cont. 3016/98/P/FO collegato - GIAMMARUCO Antonio - Ricorso pensionistico del 14.2.11 - Corte dei conti Sez. Puglia - Intervento della Regione Puglia - Conferimento mandato legale esterno. Ratifica.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dal-

l'Avvocato regionale incaricato e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- Con D.G.R. n. 2760 del 14.12.2010 è stato conferito mandato all'Avv. Luigi De Giorgi per intervenire, a tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale, nel giudizio pensionistico promosso dall'ex dipendente Giammaruco Antonio, per il quale la Corte dei conti Sez. Puglia ha pronunciato l'ordinanza n. 182/2002.
- L'Avv. De Giorgi, regolarmente costituitosi nel predetto ricorso n. 20408/02, ha riferito che, come risulta dal verbale di udienza del 7 aprile u.s., svoltasi dinanzi al Magistrato Dr. Martina, il Giammaruco, a ministero dell'Avv. Adriano Tolomeo, ha depositato altro ricorso pensionistico per l'annullamento della determinazione LE 012010359736, delle note 17.12.10 della direzione INPDAP di Lecce e del provvedimento implicito di rigetto del ricorso gerarchico, nonché per l'accertamento del diritto alla liquidazione del trattamento pensionistico di spettanza calcolato con una corretta applicazione del riequilibrio di anzianità e sulla scorta del Mod. 98.1 del 29.5.97.
- Per le ragioni già esplicitate nella D.G.R. n. 2760/10, il Servizio Personale ritiene quanto mai opportuno che la Regione Puglia si costituisca anche in questo secondo ricorso pensionistico promosso dall'ex dipendente, che, riunito al precedente, verrà trattato all'udienza del 21 giugno p.v. dinanzi allo stesso Magistrato della Corte dei Conti Sez. Puglia.

Il Presidente della G.R., pertanto, ritenuto necessario ed opportuno resistere in giudizio contro il citato ricorso, al fine di ottenerne il rigetto, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, in data 06/06/2011 ha conferito mandato difensivo all'Avv. Luigi De Giorgi, legale esterno.

Si dà atto che il predetto incarico difensivo è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L. R. 22 del 22/12/1997 e dalla deliberazione G. R. n. 3566 del 31/07/1998 disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R., di resistere nell'ulteriore giudizio promosso dal sig. Giammaruco Antonio dinanzi alla Corte dei conti Sez. Puglia

(Valore della causa: € 57.191,52; Settore di spesa: Servizio Personale e Organizzazione)

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e L.R. 18/06**

*La presumibile spesa di € 3.500,00 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata sia per la parte relativa all'acconto di € 2.000,00 che per la residua parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario. Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- intervenire, a tutela degli interessi dell'Amministrazione regionale, nel giudizio pensionistico di cui trattasi promosso dall'ex dipendente Giammaruco Antonio, la cui udienza di trattazione dinanzi alla Corte dei Conti (Magistrato Dr. Mar-

tina) è stata fissata per il giorno 21.6.2011, previa riunione al precedente ricorso n. 20408/02 R.G.;

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di intervenire avverso l'ulteriore ricorso di cui in premessa, a mezzo dell'Avv. Luigi De Giorgi;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;
- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1430**

**Cont. 2175/08/SI - INPDAP c/Regione Puglia - Resistenza in giudizio e ratifica conferimento incarico difensivo all'Avv. Renato Grelle - Legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

- L'INPDAP, con atto di riassunzione presso il Tribunale di Roma, ha chiesto di dichiarare inammissibile e illegittima l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Regione Puglia per recuperare un credito regionale in materia previdenziale.
- Il Presidente della G.R. ritenuto necessario resistere nel suindicato giudizio, salvo ratifica della Giunta Regionale, ha conferito l'incarico difensivo, in data 28.04.2011, all'Avv. Renato Grelle del Foro di Bari.

(Valore della controversia: da euro 1.372.374,99; Settore di Spesa:Contenzioso Amministrativo.)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001  
- La presumibile complessiva spesa di Euro 4.000,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di Euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di resistere nel giudizio di riassunzione sopraindicato dinanzi al Tribunale di Roma ratificando l'operato del Presidente di conferimento dell'incarico difensivo all'Avv. Renato Grelle del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1442

**Cont. n. 638/2011/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. HERGO SUN APULIA/ Regione Puglia, Provincia di Taranto ed altri. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso dell'11/4/2011, la Hergo Sun Apulia srl ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, per l'annullamento, la nota prot. n.2068 del 2/3/2011 con cui si comunicava preavviso di rigetto ex art.10-bis L.n.241/90 di autorizzazione paesaggistica all'interno del procedimento di autorizzazione unica per impianto fotovoltaico nel Comune di Manduria.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota prot.n.4177 del 17/5/2011 del Servizio Regionale Assetto del Territorio firmata dal Dirigente, ing. Francesca Pace, si ravvisa l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo e che venga conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Regionale Assetto del Territorio.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di costituirsi e di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci, autorizzando il Presidente a conferirle apposito mandato di rappresentanza e difesa;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1468**

**Cont. 865/11/LO. Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 6571/10 RGNR - n. 9659/10 R.G. G.I.P. - Tribunale di Padova - a carico di Bendinelli Paolo altri 3. Nomina procuratore e difensore interno avv. Antonella Lofredo ed esterno avv. Luca Deiana del Foro di Padova.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

In data 30 maggio 2011 è stato notificato alla Regione Puglia quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, l'avviso della fissazione dell'udienza per l'08/07/2011, relativo al procedimento penale n. 6571/10 r.g.n.r. - n. 9659/10 R.G. G.I.P. (dott.ssa Lara Fortuna), pendente dinnanzi al Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, nei confronti di BENDINELLI PAOLO nato in Riolo Terme il 16.05.1968 e ivi residente via Rubicone, -DI NUZZO FABIO nato a Schio e residente in Padova alla via Forcellini, 170/A c/o Dieffe Scarl, - PENDIN FEDERICO nato a Sandrigo il 16.03.1972 e residente in Padova alla via J. Cavacio, 38, - RAFFAELLI nato a Rovereto il 25.01.1959 e residente in Padova alla via San Marco, 344.

La richiesta di rinvio a giudizio del P.M. dott. Vartan Giacomelli, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (n. 29 facciate) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti di ciascun imputato -

riguarda in particolare reati di truffa aggravata commessi dagli imputati su indicati, che deviando le finalità pubbliche dei contributi percepiti nell'ambito della formazione professionale, hanno conseguito ingiusti profitti arrecando danni per l'amministrazione sia patrimoniali che non patrimoniali.

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento penale n. 6571/10 r.g.n.r. - n. 9659/10 R.G. G.I.P. (dott.ssa Lara Fortuna), pendente dinnanzi al Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, nei confronti di BENDINELLI PAOLO nato in Riolo Terme il 16.05.1968 e ivi residente via Rubicone, - DI NUZZO FABIO nato a Schio e residente in Padova alla via Forcellini, 170/A c/o Dieffe Scarl, - PENDIN FEDERICO nato a Sandrigo il 16.03.1972 e residente in Padova alla via J. Cavacio, 38, - RAFFAELLI nato a Rovereto il 25.01.1959 e residente in Padova alla via San Marco, 344/, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato dell'Avvocatura regionale, Antonella Loffredo e all'avvocato esterno Luca Deiana (nato a Savona il 20 agosto 1974) del foro di Padova, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno.

Si da atto che il mandato per il legale esterno è conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998 e per il legale interno, invece alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010.

(Valore della controversia: indeterminato alto - Servizio di Spesa: Formazione Professionale)

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.**

- La presumibile spesa totale di euro 14.000,00 di cui 2.000,00 a titolo di acconto, per le spese e le competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (dr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di autorizzare nel procedimento penale 6571/10 r.g.n.r. - n. 9659/10 R.G. G.I.P. (dott.ssa Lara Fortuna), pendente dinnanzi al Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, nei confronti di BENDINELLI PAOLO nato in Riolo Terme il 16.05.1968 e ivi residente via Rubicone, - DI NUZZO FABIO nato a Schio e residente in Padova alla via Forcellini, 170/A c/o Dieffe Scarl, - PENDIN FEDERICO nato a Sandrigo il

16.03.1972 e residente in Padova alla via J. Cavacio, 38, - RAFFAELLI nato a Rovereto il 25.01.1959 e residente in Padova alla via San Marco, 344/, la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento del danno nei confronti degli imputati, e di conferire la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Antonella Loffredo e all'avv. Luca Deiana del foro di Padova;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiate a norma regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 giugno 2011, n. 1469

**Cont. 742/11/LO. Costituzione di parte civile nel procedimento penale n. 8719/09 RGNR/mod. 21 - n. 22/11 R.G. G.I.P. - Tribunale di Taranto - a carico di Micelli Salvatore altri 3. Nomina procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo ed esterno avv. Francesco Marzullo.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regio-

nale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

In data 29 aprile 2011 è stato notificato alla Regione Puglia quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, l'avviso della fissazione dell'udienza per il 30/06/2011, relativo al procedimento penale n. 8719/09 r.g.n.r./Mod. 21 n. 22/11 Reg. int. P.M. fissato per l'udienza preliminare del 30.06.2011 e successivo prosieguo innanzi al Tribunale di Taranto, nei confronti di:

1. MICELLI SALVATORE nato a Brindisi il 03.07.1984 e residente al Taranto alla via Salinella, 5 in qualità di responsabile della società Global Service s.n.c. nonché di organizzatore di corso di formazione professionale presso la scuola "Master-form";
2. ALO' ANTONIA ROSA nata a Villa Castelli il 11.01.1948 e residente a Taranto alla via Salinella, 5 in qualità di titolare della ditta "Servizi ed Eventi" con sede in Taranto alla via Crispi 78;
3. MICELLI BARBARA nata a Grottaglie il 12.11.1981 e residente a Taranto al Piazzale Due Giugno F/1 in qualità di titolare della società. Global Service s.n.c. con sede in Taranto al C.so Italia 254;
4. PIGNATELLI ANTONELLA nata a Taranto il 28.11.1985 ed ivi residente alla via Lago di Viverne 1/8 in qualità di titolare della società Global Service s.n.c. con sede in Taranto al C.so Italia, 254.

La richiesta di rinvio a giudizio del P.M. dott.ssa Valeria Ingenito, che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (n. 6 facciate) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti di ciascun imputato - riguarda in particolare reati di truffa consumata e tentata, aggravata dalla qualifica soggettiva dell'ente truffato commessi dagli imputati su indicati, che deviando le finalità pubbliche trattenevano per essi i contributi destinati nell'ambito della formazione professionale, arrecando danni per l'amministrazione sia patrimoniali che non patrimoniali.

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento penale n. 8719/09 r.g.n.r./Mod. 21 n.22/11 Reg. int. P.M. fissato per l'udienza preliminare del 30.06.2011 e successivo prosieguo innanzi al Tribunale di Taranto, nei confronti di:

5. MICELLI SALVATORE nato a Brindisi il 03.07.1984 e residente al Taranto alla via Salinella, 5 in qualità di responsabile della società Global Service s.n.c. nonché di organizzatore di corso di formazione professionale presso la scuola "Master-form";
6. ALO' ANTONIA ROSA nata a Villa Castelli il 11.01.1948 e residente a Taranto alla via Salinella, 5 in qualità di titolare della ditta "Servizi ed Eventi" con sede in Taranto alla via Crispi 78;
7. MICELLI BARBARA nata a Grottaglie il 12.11.1981 e residente a Taranto al Piazzale Due Giugno 171 in qualità di titolare della società. Global Service s.n.c. con sede in Taranto al C.so Italia 254;
8. PIGNATELLI ANTONELLA nata a Taranto il 28.11.1985 ed ivi residente alla via Lago di Viverne 1/8 in qualità di titolare della società Global Service s.n.c. con sede in Taranto al C.so Italia, 254, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato dell'Avvocatura regionale, Antonella Loffredo e all'avvocato esterno Francesco Marzulli (nato a ----) del foro di Bari, rilevando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno;

Si da atto che il mandato per il legale esterno è conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998 e per il legale interno, invece alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina del compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010.

(Valore della controversia: indeterminato alto - Servizio di Spesa: Formazione Professionale)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.**

- La presumibile spesa totale di euro 25.000,00 di cui euro 3.000,00 a titolo di acconto, per le spese e le competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con la disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente finanziario.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25.03.2011). Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di autorizzare nel procedimento penale 8719/09 r.g.n.r./Mod. 21 n. 22/11 Reg. int. P.M. fissato per l'udienza preliminare del 30.06.2011 e successivo

prosiegua innanzi al Tribunale di Taranto, nei confronti di:

9. MICELLI SALVATORE nato a Brindisi il 03.07.1984 e residente al Taranto alla via Salinella, 5 in qualità di responsabile della società Global Service s.n.c. nonché di organizzatore di corso di formazione professionale presso la scuola "Master-form";
10. ALO' ANTONIA ROSA nata a Villa Castelli il 11.01.1948 e residente a Taranto alla via Salinella, 5 in qualità di titolare della ditta "Servizi ed Eventi" con sede in Taranto alla via Crispi 78;
11. MICELLI BARBARA nata a Grottaglie il 12.11.1981 e residente a Taranto al Piazzale Due Giugno F/1 in qualità di titolare della società. Global Service s.n.c. con sede in Taranto al C.so Italia 254;
12. PIGNATELLI ANTONELLA nata a Taranto il 28.11.1985 ed ivi residente alla via Lago di Viverne 1/8 in qualità di titolare della società Global Service s.n.c. con sede in Taranto al C.so Italia, 254
13. la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento del danno nei confronti degli imputati, e di conferire la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Antonella Loffredo e all'avv. Francesco Marzulo del foro di Bari;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;

-L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiate a norma regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2011, n. 1478

**Cont. 942/11/GR - Corte Costituzionale. Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione Puglia. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3 della L.R. n.5 dell'8/4/2011. Resistenza in giudizio - Nomina del difensore, Prof. Avv. Nicola Colaianni, Coordinatore dell'Avvocatura Regionale.**

Assente il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue l'Ass. Sasso:

- in data 15/6/11 è stato notificato ricorso ex art. 127 della Costituzione innanzi alla Corte Costituzionale presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3 della L.R. n. 5 dell'8/4/2011, pubblicata sul BURP n.52 dell'11/4/2011, ad oggetto "*Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria*";

- Si ravvisa necessario costituirsi nel giudizio di che trattasi innanzi alla Corte Costituzionale per la tutela della predetta Legge Regionale n.5/11 e si ritiene, altresì, di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Prof. Avv. Nicola Colaianni;

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla L.R. 26/6/2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura della Regione Puglia;

(Valore della controversia: indeterminato rilevante; Settore di Spesa: Sanità)



**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M. E I.**

- Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010, l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Ass. Sasso;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;


A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di resistere dinanzi alla Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 3 della L.R. n.5 dell'8/4/2011 ad oggetto "Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria";
- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia il Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, Prof. Avv. Nicola Colaianni;
- l'incarico difensivo di cui al presente atto ed i compensi professionali, che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma del regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Prof. Alba Sasso



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**